

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**

**2019 – 2020 – 2021**

## **NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 – 2020 – 2021**

### **PREMESSA**

Dal 1 gennaio 2016 con l'entrata in vigore della nuova contabilità armonizzata è previsto che gli enti alleghino al bilancio di previsione una nota integrativa la quale costituisce una relazione esplicativa dei vari criteri applicati in sede di programmazione.

Il presente documento ha la finalità di descrivere e spiegare gli elementi che si reputano maggiormente significativi del bilancio di previsione 2019 – 2020 – 2021, dal contenuto prettamente tecnico finalizzato a verificare il rispetto dei principi contabili e a motivarne eventuali scostamenti. Il rispetto dei principi contabili ha a sua volta la finalità di garantire l'equilibrio finanziario del bilancio.

### **ALLEGATI INDICATI DAL PUNTO 9.3 DEL PRINCIPIO CONTABILE CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO**

Il nuovo bilancio, riclassificato in base ai principi contabili e al piano dei conti della nuova contabilità, è composto dai seguenti modelli:

#### **ENTRATA**

- Bilancio entrate distinte per tipologia e titolo
- Riepilogo generale delle Entrate per titolo

#### **SPESA**

- Bilancio spese distinte per missione, programma e titolo
- Riepilogo generale delle Spese per titolo
- Riepilogo generale delle spese per missione

### **QUADRI GENERALI**

- quadro generale riassuntivo
- quadro equilibri di bilancio
- tabelle dimostrativa del risultato presunto di amministrazione
- prospetto composizione Fondo Pluriennale Vincolato o rinvio della specificazione dello stesso in sede di approvazione del rendiconto;
- prospetti composizione Fondo crediti di dubbia esigibilità
- prospetti dimostrativi del rispetto dei vincoli di indebitamento
- prospetto spese funzioni delegate da organismi comunitari e internazionali, se presenti
- prospetto spese per funzioni delegate dalla Regione

## **GLI EQUILIBRI DI BILANCIO: L'EQUILIBRIO GENERALE E L'EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE**

Il principio fondamentale del bilancio di previsione è quello del pareggio finanziario. Nella sostanza la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese. L'osservanza del principio garantisce l'equilibrio generale (anno 2019: entrate di competenza euro 3.175.263,00, spese di competenza euro 3.175.263,00).

Il pareggio del bilancio 2019-2021 è stato raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria che prevede:

- l'invarianza delle aliquote, delle detrazioni delle imposte e delle tasse (IMU, TASI, addizionale IRPEF, imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni). La legge di bilancio 2019 (Legge n° 145 del 30 dicembre 2018) ha abrogato il blocco degli aumenti dei tributi delle regioni e degli enti locali. Il Comune di Pernumia non si è avvalso di tale facoltà; ha comunque adottato una deliberazione per la conferma delle tariffe per l'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni sui valori 2018 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 2018.
- l'invarianza delle tariffe dei servizi a domanda individuale e del canone occupazione degli spazi pubblici, rispetto al 2018;
- gli stanziamenti di entrata sono stati allineati all'effettivo andamento registrato nel corso del 2018.

L'equilibrio corrente prevede invece che la previsione di entrata di competenza della somma dei primi tre titoli, che rappresentano le entrate correnti, deve essere uguale o superiore alla previsione di spesa di competenza della somma dei titoli primo e quarto, che rappresentano rispettivamente le spese correnti e le spese per il rimborso delle quote capitale di mutui e prestiti. Per quanto riguarda il bilancio 2019-2021 ed in particolare per il bilancio 2019 tale equilibrio è stato raggiunto con la previsione di utilizzo di euro 30.000,00=, quota degli oneri di urbanizzazione 2019, stimati complessivamente in euro 65.000,00=, per il finanziamento di spese correnti rappresentate da oneri per la manutenzione del patrimonio comunale. (Allegato E) Equilibri di bilancio di parte corrente).

L'equilibrio della spesa in conto capitale (spese di investimento) viene garantito dalle entrate di competenza del titolo quarto (alienazioni, contributi di enti pubblici, di terzi, oneri di urbanizzazione...), del titolo quinto (entrate da riduzione di attività finanziarie) e del titolo sesto (accensione di prestiti); a tali entrate possono essere aggiunte entrate di parte corrente destinate a spese di investimento. Per quanto concerne il bilancio di previsione 2019 il citato equilibrio è stato conseguito con le entrate previste al titolo quarto e con l'applicazione di una quota dell'avanzo presunto 2018 di euro 65.000,00.- Si sottolinea che nel triennio 2019-2021 non è prevista la contrazione di mutui allo scopo di ridurre la situazione di indebitamento dell'Ente e per confermare il trend positivo in atto. (vedere allegato E-Equilibri di bilancio di parte capitale).

## **BILANCIO: PARTE PLURIENNALE**

Il Bilancio pluriennale con la contabilità armonizzata ha un'importanza maggiore che in passato.

Con i nuovi principi contabili quando un ente non approva il bilancio entro il 31 dicembre, l'esercizio provvisorio si avvia con gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, non più con gli stanziamenti dell'esercizio appena trascorso.

## **PAREGGIO DI BILANCIO**

La legge di bilancio 2019 sancisce il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio. Dal 2019, già in fase previsionale, il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.Lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno “in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo” desunto dal relativo prospetto della verifica degli equilibri”.

Il nuovo impianto normativo autorizza non solo l'utilizzo degli avanzi di amministrazione effettivamente disponibili e del fondo pluriennale vincolato (compresa la quota derivante da indebitamento) ma anche l'assunzione del debito nei soli limiti stabiliti nei soli limiti stabiliti all'art. 204 del TUEL. Si tratta di un fattore determinante per una maggiore autonomia nella gestione finanziaria dell'ente, che potrà fare pieno affidamento non solo sul fondo pluriennale vincolato, ma anche sugli avanzi disponibili.

Per quanto concerne il debito il Comune di Pernumia non ha previsto nell'arco del triennio l'assunzione di prestiti. Pur rispettando l'art. 204 del T.U.E.L. il rapporto entrate/correnti/residui capitale da rimborsare agli istituti di credito è ancora piuttosto elevato. E' pertanto conveniente mantenere un grado costante di entrate correnti ed evitare l'assunzione di nuovi mutui.

## **DETERMINAZIONE FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'**

L'allegato n. 2/4 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si

prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che esplicita: *“Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari ad almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, ed al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo”*.

*La più volte citata legge di bilancio 2019 ha rifissato nel 85 per cento la percentuale minima per la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità da inserire nel bilancio 2019.*

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

Per determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità, diretto ad evitare che le entrate di incerta riscossione possano essere utilizzate per pagare spese esigibili nel corso del medesimo esercizio, si è provveduto:

1) ad individuare le entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, con esclusione dei trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione, le entrate tributarie che i nuovi principi contabili accertano per cassa.

2) le tipologie individuate sono state:

- imposte, tasse e proventi assimilati – (recupero IMU/TASI da accertamenti)
- i proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione degli illeciti – (sanzioni al codice della strada);
- gli oneri di urbanizzazione.

Si è optato di utilizzare la media semplice in quanto nel quinquennio si sono riscontrati andamenti omogenei.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un principio cardine del nuovo sistema contabile, che serve a salvaguardare l'ente in caso di inesigibilità dei residui attivi.

Il principio, basato su un calcolo matematico, consente all'ente di accantonare risorse rivolte a fronteggiare eventuali mancate riscossioni sui residui degli anni precedenti.

Il fondo obbligatorio, calcolato con la percentuale minima del 85 per cento, nell'anno 2019 ammonta ad Euro 3.863,80, e l'accantonamento in bilancio è stato iscritto per un importo arrotondato di Euro 4.000,00;=.

Per la parte capitale, il fondo obbligatorio, calcolato con la percentuale minima dell'85%, nell'anno 2019 ammonta ad Euro 3.000,00 e l'accantonamento è stato iscritto in bilancio per Euro 3.000,00.

Gli stessi criteri sono stati seguiti anche nei successivi anni 2020 e 2021.

## **RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DELL'ESERCIZIO 2018**

Il prospetto dimostrativo del risultato presunto di amministrazione, allegato al Bilancio, con riguardo all'esercizio 2018 evidenzia un risultato positivo di euro 157.635,56= di cui 69.408,13= fondi di accantonamento.

Si rammenta che tale allegato è stato introdotto dal D.LGS. 118/2011 al fine di imporre agli enti locali una verifica preliminare del risultato di gestione in corso.

Al bilancio a valenza triennale non viene applicato l'avanzo di amministrazione.

## **ORGANISMI PARTECIPATI**

Il dettaglio degli organismi partecipati è trattato all'interno del DUP e negli atti adottati da questo Comune:

- deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 26 marzo 2015 ad oggetto: "Piano operativo di razionalizzazione delle Società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1, c. 612, Legge 190/2014);
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 12 novembre 2015 ad oggetto: "Presentazione del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie";
- relazione del Sindaco sui risultati conseguiti dal piano operativo di razionalizzazione delle partecipate trasmesso alla Corte dei Conti il 31 marzo 2016;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 26 settembre 2017 "Revisione straordinaria delle partecipate ex art. 24 D.Lgs, 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipate possedute".
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 27 dicembre 2018 "Revisione ordinaria delle partecipazioni art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016, n° 175 e s.m.i."

## **FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**

Per quanto attiene ai FPV, si dà atto che non sono stati inseriti nel pluriennale, in quanto non è ancora stato effettuato il riaccertamento ordinario dei residui che consente di verificare se gli impegni ancora aperti alla data di redazione del bilancio 2019-2020-2021 daranno origine a residui in senso proprio o ad economie. Quindi dopo le opportune operazioni di verifica e riaccertamento ordinario verrà predisposta apposita variazione di bilancio, ove necessario, con le relative imputazioni dei valori FPV emergenti.

## **CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI**

L'Ente non ha in atto contratti relativi a strumenti finanziari derivati.

## **INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO**

In relazione all'elenco degli interventi programmati per spese di parte capitale si rimanda al Piano Triennale dei Lavori Pubblici ed all'allegato Elenco Annuale approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 6 del 21 febbraio 2019 ed ai piani di investimento 2019 – 2020 - 2021, allegati allo schema di bilancio 2019 – 2020 – 2021.